



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata Rucireta	Presidente
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Fabio Alpini	I Referendario
Rosaria Di Blasi	Referendario
Anna Peta	Referendario (relatore)

nell'adunanza del 6 febbraio 2023;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e in particolare, l'art. 5, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Vista l'ordinanza n. 33/2022 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Viste le ordinanze n. 1/2023, n. 3/2023 e n. 4/2023 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta;

## PREMESSO IN FATTO

1. In data 7/12/2022 (prot. n. SEZ\_CON\_TOS-SC\_TOS-0010002), il Comune di Palaia trasmetteva a questa Sezione, ex art. 5, comma 3, del T.U.S.P., la deliberazione del Consiglio comunale del 30/11/2022, n. 61 avente ad oggetto "CONSORZIO GAL ETRURIA SCRL - RIPRISTINO DEL CAPITALE SOCIALE PREVIO AZZERAMENTO DELL'ESISTENTE". Più in dettaglio, con tale atto consiliare l'Ente deliberava: "1. Di prendere atto della proposta di azzeramento del capitale sociale del consorzio Scrl GAL ETRURIA così come in narrativa indicato, la cui quota di partecipazione di questo Comune è costituita da Euro 845,39; 2. Di approvare il ripristino del capitale sociale complessivo pari ad Euro 30.000,00 mediante conferimento della quota a carico di questo Comune, come da allegato in premessa richiamato, pari all'importo di Euro 1.533,93; 3. Di autorizzare il sindaco o un suo delegato alla sottoscrizione del capitale sociale del GAL Etruria srl; 4. Di dare atto che la quota di partecipazione del comune di Palaia nella Società GAL ETRURIA per effetto del suddetto aumento di capitale sarà pari al 3,86 del capitale sociale (omissis)".

1.1. Il Comune di Palaia è socio della Società consortile a responsabilità limitata GAL ETRURIA, "a suo tempo costituita secondo il modulo del Gruppo di Azione Locale (GAL) deputato alla gestione dei finanziamenti di origine comunitaria destinati ai territori rurali in declino e organizzati secondo il metodo E.A.D.E.R. con una partecipazione capitaria in rapporto agli abitanti dello 1,70%" (così, deliberazione del Consiglio comunale del 30/11/2022, n. 61, parte narrativa, pag. 3).

1.2. Come esposto nel medesimo atto consiliare, il decreto della Regione toscana n. 1730 del 16/6/2016 "Misura 19 - Sostegno allo sviluppo Locale LEADER del PSR 2014/2020" e il punto 6.3 del bando, allegato al predetto decreto, hanno subordinato il riconoscimento dei Gruppi di Azione Locale (e, di conseguenza, l'accesso ai relativi finanziamenti) al possesso, tra gli altri, di specifici requisiti di solidità finanziaria (i.e., livello di capitalizzazione del soggetto che si candida non inferiore a 30.000 euro).

1.3. L'Ente ha altresì rappresentato che "dallo schema di Bilancio al 31.12.2021 risulta che la società consortile presenta un quadro economico-patrimoniale che prevede, che ai fini di evitare il determinarsi della causa di scioglimento, si rende necessario, come previsto dall'art. 2482-ter del c.c., l'azzeramento dell'attuale capitale sociale complessivo di Euro 49.685,44 ed il suo ripristino da parte dei soci nella soglia di Euro 30.000,00 come risulta evidenziato dal prospetto Allegato alla presente deliberazione e da cui risulta, sia la suddetta quota del capitale sociale di Euro 845,39 oggetto di azzeramento, sia la quota di ricostituzione del capitale sociale da versare pari a Euro 1.533,93" (così, deliberazione del Consiglio comunale del 30/11/2022, n. 61, parte narrativa, pag. 3).

2. Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato istruttore procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l'esame collegiale.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### 1. Il controllo della Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni ex art. 5 T.U.S.P.

L'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come recentemente modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e

alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La nuova funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22) le quali ne hanno individuato la ratio nell'esigenza "di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili".

#### L'atto deliberativo n. 61/2022 e l'ambito oggettivo di cui all'art. 5 T.U.S.P.

Con la delibera consiliare n. 61/2022 il Comune di Palaia - preso atto della proposta di azzeramento del capitale sociale della società consortile S.c.r.l GAL Etruria - ha approvato l'operazione di ripristino dello stesso per un importo complessivamente pari a 30.000,00 euro, autorizzando il sindaco (o un suo delegato) alla sottoscrizione della quota di capitale a proprio carico, pari a 1.533,93 euro.

1. In via preliminare rispetto all'esame nel merito, va scrutinata la questione della riconducibilità dell'atto deliberativo *de quo* al novero di quelli da sottoporre a controllo nelle forme dell'art. 5 del T.U.S.P. Quest'ultimo definisce in modo specifico il proprio perimetro applicativo, riservato agli atti di "costituzione di una società a partecipazione pubblica" (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e a quelli di "acquisto di partecipazioni, anche indirette" da parte di Amministrazioni pubbliche. Non può, tuttavia, escludersi che, nel concreto atteggiarsi dei rapporti sociali e delle vicende societarie, queste operazioni possano inserirsi in contesti più ampi e articolati, all'interno dei quali gli effetti costitutivi o acquisitivi individuati dal legislatore vengono ad integrarsi con altre fattispecie, quali i presidi societari azionabili a seguito della rilevazione, a fine esercizio, di una perdita superiore ad un terzo del capitale sociale che ne riduca il valore al di sotto del minimo legale stabilito per lo specifico tipo societario.

**2.2.** Al fine di stabilire l'assoggettabilità o meno dell'atto in discorso al controllo della Corte dei conti, appare necessario premettere un inquadramento dell'istituto della riduzione obbligatoria del capitale per perdite nelle società di capitali. Trattasi di un'operazione non regolamentata in via diretta dal d.lgs. n. 175/2016 per il settore delle società a partecipazione pubblica; tale fonte normativa richiama infatti l'istituto in esame solamente in via incidentale, all'articolo 14 "*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*". Più in dettaglio, quest'ultimo si cura di: i) stabilire l'assoggettamento delle società pubbliche alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (art. 14, comma 1); ii) disciplinare il sistema di individuazione precoce della crisi aziendale (cd. *early warning*), richiamando l'attenzione sull'importanza che, al verificarsi di tale evento, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotti senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (art. 14, commi 2 e 4), e precisando, al contempo, che la mancata adozione di tali atti costituisce grave irregolarità ex art. 2409 c.c. (art. 14, comma 3); iii) individuare, nell'ambito del più ampio principio di divieto di soccorso finanziario da parte delle amministrazioni inserite nel cd. elenco ISTAT ex art. 1, comma 3, della l. n. 196/2009, le operazioni societarie vietate e le relative mitigazioni (art. 14, comma 5).

In particolare, l'art. 14, comma 5, primo periodo, recita: "*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né lasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali (omissis)*".

Nell'architettura del TUSP, quindi, l'operazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, disciplinata all'art. 2447 c.c., per la società azionaria, e all'art. 2482-ter c.c., per la società a responsabilità limitata, è richiamata solo in via incidentale, quale previsione di coordinamento tra disciplina finanziaria e il diritto societario, in una prospettiva chiaramente orientata al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica (cfr. art. 18, comma 1, lett. b), della l. n. 124/2015, recante "*Delega in materia di razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche*"; in giurisprudenza, v. *ex plurimis* Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 18/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 19/2012/PAR).

Ai fini della ricostruzione giuridica dell'operazione in discorso, deve, quindi, farsi riferimento alle norme sulle società contenute nel codice civile e a quelle generali di diritto privato, in applicazione del rinvio esplicito operato dall'art. 1, comma 3, T.U.S.P., per tutto quanto non derogato

espressamente dallo stesso.

**2.3.** Sul punto, è d'uopo innanzitutto precisare che il consorzio GAL Etruria ha veste societaria nelle forme della "società a responsabilità limitata", con conseguente applicazione del quadro normativo previsto per tale tipo societario (cfr. *ex plurimis* Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 235/2022/PASP e n. 196/2022/QMIG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 140/2022/PAR; Cass. civ., sez. trib., 24 luglio 2020, n. 15863) e, in particolare, della disciplina dettata dall'art. 2482-ter c.c., rubricato "Riduzione del capitale al disotto del minimo legale". Tale norma recita: "Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2463, n. 4), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società".

**2.4.** In disparte ogni considerazione sulla sussistenza o meno di un termine oltre il quale è precluso all'assemblea di deliberare ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. e sulle conseguenze del mancato rispetto della tempestività che detta norma impone agli amministratori per la convocazione dell'assemblea (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., sez. VI, 1° febbraio 2022, n. 2984; Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4347, Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2005, n. 23269), va sin da subito evidenziata la necessità di individuare un raccordo tra la disposizione in esame e gli artt. 2482-*quater* c.c. "riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci" e 2484 c.c. "cause di scioglimento", comma 1, n. 4.

**2.4.1.** La prima previsione esprime il cd. principio di invarianza alla stregua del quale in tutti i casi la riduzione del capitale sociale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci. L'invarianza si riferisce al rapporto aritmetico tra partecipazione del singolo socio e capitale sociale che, dovendo rimanere immutato, continua a costituire la "misura" per l'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione.

**2.4.2.** La seconda disposizione richiama disciplina, invece, una specifica causa di scioglimento delle società a responsabilità limitata (i.e., la riduzione del capitale al disotto del minimo legale), salvo quanto disposto dall'art. 2482-ter c.c. Sul punto, va sottolineato che il fatto determinante lo scioglimento della società non è la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per effetto di una perdita di qualunque consistenza quantitativa, in quanto l'evento dissolutivo in parola si verifica solo quando la perdita di esercizio è superiore al terzo del capitale e lo riduce al disotto di tale ammontare minimo (cfr. *ex plurimis* Cass. civ. sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4347; Cass. civ., sez. I, 5 maggio 1995 n. 4923; Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 1994, n. 8928; Cass. civ., sez. I, 28 giugno 1980, n. 4089).

**2.5.** Nell'intento di stabilire un coordinamento tra le previsioni di cui agli artt. 2482-ter c.c. e 2484, comma 1, n. 4, c.c., la giurisprudenza di legittimità - formatasi anteriormente alla novella del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6/2003 (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., sez. I, 5 maggio 1995 n. 4923; Cass. civ.,

sez. I, 29 ottobre 1994, n. 8928; Cass. civ., sez. I, 28 giugno 1980, n. 4089) e le cui conclusioni sono state confermate anche con riguardo alla disciplina attualmente vigente - si è consolidata nel configurare gli adempimenti ex art. 2482-ter c.c. come condizione risolutiva di uno scioglimento verificatosi immediatamente al momento della riduzione del capitale. Tale orientamento è stato altresì condiviso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex plurimis* Sezione delle Autonomie deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 96/2014/PAR).

Più in dettaglio, è stato affermato che, *“nell'ipotesi di perdita del capitale e sua riduzione al di sotto del minimo di legge, lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione della società, da deliberarsi, peraltro, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, cui detti provvedimenti danno sostanzialmente luogo (omissis), in quanto, con il verificarsi dell'anzidetta condizione risolutiva, vengono meno ex tunc lo scioglimento della società ed il diritto del socio alla liquidazione della quota”* (così, Cass. civ., sez. VI, 1° febbraio 2022, n. 2984; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4347; Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2021, n. 9460; Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 2019, n. 26773; Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2009, n. 9619).

Tale effetto si determina sia quando la perdita “qualificata” abbia ridotto il capitale al disotto del minimo legale sia nell'ipotesi in cui la stessa abbia eroso l'intero capitale in quanto il patrimonio netto è pari a zero o è negativo. In ragione del principio di invarianza succitata, l'immodificabilità delle quote di partecipazione dei diritti ad esse connesse implica che l'azzeramento del capitale sociale per perdite non comporta l'estinzione della partecipazione; il socio perderà tale qualifica solo nell'ipotesi in cui ritenga di non sottoscrivere il contestuale aumento di capitale. Deve quindi ritenersi che l'operazione di riduzione del capitale, ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale fissato per il tipo, sia posta in essere in piena continuità del rapporto sociale del socio con l'organismo partecipato.

### **Valutazioni conclusive della Corte dei conti.**

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra evidenziato, il Collegio ritiene che l'atto deliberativo n. 61/2022 non rientri tra quelli assoggettabili al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.

**3.1.** In primo luogo, va osservato che la sottoscrizione della quota dell'aumento del capitale sociale deliberato dopo il suo azzeramento non comporta l'acquisto di una “nuova” partecipazione da parte del Comune di Palaia. La quota detenuta dall'Ente in GAL ETRURIA S.c.r.l era originariamente pari all'1,70 per cento del capitale sociale. A seguito dell'azzeramento del capitale sociale per le perdite registrate, è stata deliberata la ricostituzione di quest'ultimo per un importo pari a 30.000,00 euro e il Comune di Palaia ha approvato di sottoscrivere la quota di capitale a proprio carico, pari a 1.533,93 euro. L'operazione, pertanto, produce come effetto finale l'incremento del valore della quota, già

detenuta dal Comune in GAL ETRURIA S.c.r.l.

**3.2.** Le vicende societarie che non determinano l'acquisizione *ex novo* della qualifica di socio, ma che generano un effetto meramente incrementativo di partecipazioni detenute, quali gli aumenti di capitale sottoscritti da amministrazioni socie, sono state già scrutinate da questa Corte, ai fini della relativa esclusione dall'assoggettabilità al controllo *ex art.* 5 T.U.S.P. (cfr. *ex plurimis* Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 244/2022/PASP e n. 289/2022/PASP).

Più in dettaglio, con la deliberazione n. 19/SSRRCO/2022/QMIG, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno affermato che: *"L'assunzione della qualità di socio segna (omissis) la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, T.U.S.P., e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione".* In applicazione di tale criterio, è stato enunciato il seguente principio di diritto: *"l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni (omissis) di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio".*

Nel caso in esame, l'eventuale perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione della quota di capitale successivamente all'azzeramento del capitale *ex art.* 2482-ter c.c., cui si riferisce la deliberazione consiliare, realizzerebbe esclusivamente un effetto incrementativo del valore della quota già detenuta dal Comune di Palaia. L'esito finale dell'operazione *de qua*, pertanto, presenta effetti analoghi alla fattispecie esaminata dalle Sezioni riunite nella richiamata pronuncia; l'atto in esame deve, quindi, ritenersi al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 5 T.U.S.P.

**3.3.** Resta tuttavia fermo che tale conclusione non sottrae integralmente l'operazione in discorso al controllo della Corte dei conti. Infatti, come sottolineato dalla magistratura contabile, *"la tassatività degli atti deliberativi da sottoporre al vaglio preliminare della Corte dei conti non determina l'effetto di sottrarre a controllo le operazioni societarie straordinarie. Sul punto, si richiama, in primis, la verifica, ex art. 20 del TUSP, "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", nella cui sede la competente Sezione di controllo viene, comunque, chiamata a prendere in esame, ai fini del legittimo mantenimento delle partecipazioni, non solo gli esiti delle operazioni, ordinarie e straordinarie, che hanno interessato, durante l'anno, le società partecipate, ma anche la loro eventuale programmazione. (omissis) l'art. 20 viene ad assumere una valenza generale di verifica della corretta programmazione, prima, e gestione, dopo, degli interventi in materia societaria da parte del socio pubblico, che non può non comportare, quale corollario, un fisiologico inoltro del materiale conoscitivo a ciò preordinato. Tale prospettiva unitaria, ancorché articolata in puntuali scansioni normative, trova conferma nel fatto che le stesse operazioni possono assumere rilievo, per i riflessi finanziari sui bilanci degli enti territoriali partecipanti, nel quadro dei controlli di c.d. "legalità finanziaria" (per tutte, Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013), esercitati dalla Corte dei conti sugli enti locali, sugli*

enti del servizio sanitario nazionale e sulle regioni (art. 1, commi 3, 4 e 7, del d.l. n. 174 del 2012 e art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000). omissis In questi contesti, peraltro, la rilevazione di eventuali irregolarità nelle operazioni societarie deliberate dall'amministrazione, ove integranti potenziali fattispecie di danno erariale, devono essere oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 174 del 2016" (così, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/2022/QMIG; cfr. anche *ex plurimis*, Sezione regionale di controllo per la Toscana deliberazioni n. 244/2022/PASP, n. 245/2022/PASP, n. 257/2022/PASP e n. 289/2022/PASP).

**3.4.** Tanto precisato, con riferimento all'operazione societaria prospettata nell'atto qui all'esame

appare comunque opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che le operazioni di ricapitalizzazione per coprire le perdite strutturali, suscettibili di minacciare la continuità aziendale, da un lato, potrebbero impattare negativamente sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria; dall'altro lato, potrebbero confliggere con le disposizioni dei Trattati europei (art. 106 TFUE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza "nel mercato" (cfr. *ex plurimis* Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 96/2014/PAR).

In questa prospettiva, l'introduzione del divieto di soccorso finanziario ha imposto l'abbandono della logica del cd. "salvataggio a tutti i costi" della società a partecipazione pubblica, attesa la necessità di conformare l'andamento societario a canoni di efficiente gestione delle partecipazioni, tutela del mercato e della concorrenza e, specialmente dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (cfr. *ex plurimis* Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 18/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR).

Al proposito, la magistratura contabile ha altresì evidenziato che la scelta discrezionale dell'amministrazione socia di mantenere in vita la società che abbia subito perdite tali da fare perdere il capitale al di sotto dei limiti legali deve dar conto delle ragioni per le quali l'Ente non si sia limitato a prendere atto dello scioglimento della stessa ex art. 2484 c.c., ma si sia fatto carico di

un ulteriore onere finanziario per ricapitalizzarla; in questa prospettiva e sempre in via generale, questa Sezione rammenta che eventuali decisioni amministrative in tal senso richiedono un'analitica motivazione, imponendo un adeguato approfondimento istruttorio da parte del socio pubblico (cfr. *ex multis*, Sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazione n. 76/2022/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 18/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR).

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, dichiara il non luogo a deliberare



ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 sull'atto deliberativo del Comune di Palaia n. 61/2022.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco e al Consiglio comunale.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2023.

Il Relatore  
Anna Peta  
(firmato digitalmente)

Il Presidente  
Maria Annunziata Rucireta  
(firmato digitalmente)

Deposita in Segreteria il 6 febbraio 2023.

Funzionario preposto al Servizio di Supporto  
Claudio Felli  
(firmato digitalmente)